Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 341

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 dicembre 1983** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1984, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate, salvo conguaglio, nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Emilia-Romagna

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 341 DEL 14 DICEMBRE 1983:

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1983.

Determinazione dei parametri finanziari per il riparto dei fondi perequativi 1984 per i comuni e per le province, sulla base di due fondi teorici di 1 miliardo di lire ciascuno, ai sensi degli articoli 4-bis (lettere a) e b) e 4-ter (lettere a), b) e c) del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

(6029)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1983.
Scioglimento del consiglio comunale di Grassano.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Grassano (Matera), al quale la legge assegna venti membri, si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta e della conseguente incapacità del consiglio stesso, nonostante i richiami del prefetto di provvedere alla loro sostituzione.

Le sedute dei giorni 24 agosto, 3, 10 e 30 settembre e 3 ottobre 1983, risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune disponeva, con decreto n. 4345/13.1 del 5 ottobre 1983, notificato a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 12 e 14 ottobre 1983, risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Grassano, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grassano (Matera) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Achille Lenge.

Roma, addì 21 novembre 1983

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Grassano (Matera) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Grassano (Matera) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Achille Lenge è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1983

PERTINI

SCALFARO

(6634)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 dicembre 1983.
Misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale statale in quiescenza per il trimestre gennaio-marzo 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Visto l'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale prevede che a decorrere dall'anno 1983 e con effetto dal 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno le variazioni della misura mensile dell'indennità integrativa speciale per il personale in quiescenza sono apportate trimestralmente confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra l'ottavo ed il sesto mese con il valore medio dell'indice relativo all'undicesimo ed al nono mese anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, il quale stabilisce che, a decorrere dalla computabilità dell'indice relativo al trimestre novembre 1982-gennaio 1983, il valore unitario di ciascun punto di cui all'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, ed all'art. 3, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, è fissato in L. 5.440 mensili per i punti accertati successi-

vamente al mese di ottobre 1982 e che l'ammontare di tale valore unitario si applica anche per la determinazione delle variazioni dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in quiescenza;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica protocollo n. 24185 in data 26 ottobre 1983 dalla quale risulta che la differenza tra il valore medio dell'indice relativo al periodo maggio-luglio 1983 e quello relativo ai periodo febbraio-aprile 1983, calcolati con base agosto-ottobre 1982 uguale a 100, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, comporta un aumento di 2 punti di contingenza;

Considerato che per i 2 punti rilevati la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale statale in quiescenza deve essere maggiorata a decorrere dal 1° gennaio 1984 di L. 10.880;

Decreta:

Per il trimestre 1° gennaio-31 marzo 1984 l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in quiescenza, salvo quanto previsto dall'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, nella misura mensile di L. 522.344.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1983
Registro n. 49 *Tesoro, foglio n.* 303

(6638)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 11 ottobre 1983, n. **677.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del « Divin Salvatore », in Zagarolo.

N. 677. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Palestrina 5 febbraio 1978, integrato con nota aggiuntiva di pari data, dichiarazione del 31 marzo stesso anno e distinta titoli del 17 aprile 1983, relativo alla erezione della par rocchia del « Divin Salvatore », in Zagarolo (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1983
Registro n. 28 *Interno, foglio n.* 21

DECRETO 11 ottobre 1983, n. **678.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « Nostra Signora degli angeli », in Cipressa.

N. 678. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ventimiglia 21 novembre 1979, integrato con tre dichiarazioni rispettivamente del 21 aprile 1980, 25 e 28 ottobre 1982, relativo alla erezione della parrocchia di « Nostra Signora degli angeli », in località Piani del comune di Cipressa (Imperia), nonché all'assegnazione alla predetta parrocchia di un terreno di mq 2.835, stralciato dalla parrocchia della « Visitazione di Maria », in Cipressa, situato in località Piani dello stesso comune, sul quale dovrà sorgere la chiesa parrocchiale e le opere annesse, descritto nella perizia giurata 6 luglio 1983 dell'architetto Bartolomeo Papone e valutato in L. 42.525.000 dall'ufficio tecnico erariale di Imperia.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1983
Registro n. 28 *Interno, foglio n.* 20

DECRETO 11 ottobre 1983, n. **679.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Gerolamo confessore e dottore della Chiesa », in Trieste, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima.

N. 679. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la lettera fondazionale dell'ordinario diocesano di Trieste 27 dicembre 1965, integrata con decreti del 15 ottobre 1979 e 15 febbraio 1983, e con dichiarazioni del 15 ottobre 1979 e 28 giugno 1982, relativa alla erezione della parrocchia di « S. Gerolamo confessore e dottore della Chiesa », in Trieste. Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1983
Registro n. 28 *Interno, foglio n.* 22

DECRETO 24 ottobre 1983, n. **680.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale del « SS. Sacramento », in Pietrasanta.

N. 680. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale del « SS. Sacramento », in contrada Macelli del comune di Pietrasanta (Lucia).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1983
Registro n. 28 *Interno, foglio n.* 19

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta « Confezioni Holiday » di Antonio Bellavista, in Savignano sul Rubicone.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 46.117.000 dovuto dalla ditta « Confezioni Holiday » di Antonio Bellavista, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Forlì è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6605)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. « Traslegno » (già Salento infissi S.p.a.), in Lecce

Con decreto ministeriale 25 novembre 1983 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 26.513.600 dovuto dalla S.r.l. « Traslegno » (già Salento infissi S.p.a.), in Lecce, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Lecce è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6606)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Fortis Federico, in San Maurizio d'Opaglio

Con decreto ministeriale 25 novembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 104.372.520 dovuto dalla ditta Fortis Federico, in S. Maurizio d'Opaglio, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Novara è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6608)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla società cooperativa a r.l. « S.C.A.A.B. carni », in Montecosaro

Con decreto ministeriale 25 novembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 12.584.000 dovuto dalla società cooperativa a r.l. « S.C.A.A.B. carni », in Montecosaro, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Macerata è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6609)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nella regione Friuli-Venezia Giulia e nella provincia autonoma di Bolzano.

Con i decreti ministeriali emanati nelle note di seguito riportate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale 30 novembre 1983, n. 2833

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Pordenone: alluvione e nubifragio dell'11 settembre 1983 in varie località del territorio del comune di Tramonti di Sopra.

Udine: alluvione e nubifragio dell'11 settembre 1983 nell'intero territorio dei comuni di Arta Terme, Cercivento, Enemonzo, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Ravascletto, Ravao, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Zuglio ed in varie località dei comuni di Gemona del Friuli, Moggio Udinese e Pontebba.

Decreto ministeriale 30 novembre 1983, n. 2834

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Bolzano: grandinata del 10 giugno 1983 nell'intero territorio dei comuni di Cortaccia, Cortina all'Adige, Magrè all'Adige, Salorno e in varie località del territorio dei comuni di Caldaro, Egna, Laives, Montagna, Ora, Termeno e Vadena.

La regione Friuli-Venezia Giulia e la provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(6639)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di membri della commissione elettorale centrale e di commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1983:

il segretario principale Adriani Aldo è stato chiamato a far parte della commissione elettorale centrale, con sede in Roma, presso il Ministero dei lavori pubblici, in sostituzione del segretario capo Di Vita Giuseppe, impossibilitato ad espletare l'incarico;

il coadiutore Clementi Carlo è stato chiamato a far parte della decima commissione elettorale circoscrizionale, con sede in L'Aquila, presso il locale Provveditorato alle opere pubbliche, in sostituzione del coadiutore principale Clementi Romolo, deceduto;

il coadiutore Fattori Alfredo è stato chiamato a far parte della undicesima commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Roma, presso il locale Provveditorato alle opere pubbliche, in sostituzione del coadiutore principale Casaretti Giovanni, impossibilitato ad espletare l'incarico;

il primo dirigente tecnico ing. Bay Agostino ed il commesso capo Aru Duilio sono stati chiamati a far parte della diciassettesima commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Cagliari, presso il locale Provveditorato alle opere pubbliche, in sostituzione rispettivamente del primo dirigente ing. Silvano Costa, destinato ad altra sede e del meccanografo Cossu Piero, dimissionario.

(6619)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 240

Corso dei cambi del 9 dicembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1665,750	1665,750	1665,70	1665,750	1665,75	1665,75	1665,750	1665,750	1665,750	1665,75
Marco germanico	605,520	605,520	605,80	605,520	605,25	605,52	605,540	605,520	605,520	605,55
Franco francese	199,410	199,410	199,30	199,410	199,35	199,45	199,490	199,410	199,410	199,41
Fiorino olandese	540,510	540,510	540,40	540,510	540,90	540,50	540,510	540,510	540,510	541,50
Franco belga .	29,878	29,878	29,9125	29,878	29,88	29,879	29,880	29,878	29,878	29,45
Lira sterlina .	2391,600	2391,600	2392 —	2391,600	2390,50	2391,75	2391,900	2391,600	2391,600	2391,60
Lira irlandese	1885 —	1885 —	1885 —	1885 —	1881,40	1885,50	1886 —	1885 —	1885 —	—
Corona danese .	167,040	167,040	167,15	167,040	167 —	167,055	167,070	167,040	167,040	167,04
E.C.U.	1370,100	1370,100	1370,10	1370,100	1370,10	1370,10	1370,100	1370,100	1370,100	1370,10
Dollaro canadese .	1334,600	1334,600	1334 —	1334,600	1334,50	1334,70	1334,600	1334,600	1334,600	1334,60
Yen giapponese .	7,060	7,060	7,07	7,060	7,058	7,05	7,060	7,060	7,060	7,06
Franco svizzero .	752,800	752,800	752,50	752,800	752,40	752,85	752,900	752,800	752,800	752,80
Scellino austriaco .	85,936	85,936	85,95	85,936	85,97	85,94	85,945	85,936	85,936	85,93
Corona norvegese .	214,540	214,540	214,50	214,540	214,60	214,605	214,670	214,540	214,540	214,54
Corona svedese .	206,950	206,950	207,15	206,950	206,90	206,89	206,840	206,950	206,950	206,95
FIM	284,600	284,600	284,75	284,600	284,60	234,42	284,250	284,600	284,600	—
Escudo portoghese	12,670	12,670	12,72	12,670	12,62	12,63	12,600	12,670	12,670	12,67
Peseta spagnola	10,528	10,528	10,53	10,528	10,52	10,52	10,530	10,528	10,528	10,52

Media dei titoli del 9 dicembre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	42,025
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	93,950
» 6 % » » 1970-85 .	91,250
» 6 % » » 1971-86 .	85,850
» 6 % » » 1972-87 .	81,600
» 9 % » » 1975-90	81,750
» 9 % » » 1976-91 .	79,800
» 10 % » » 1977-92 .	80,550
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	82,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	76,775
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 % .	98,850
» » » 1-6-1981/86 16 % .	99,350
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,350
» » » Ind. 1- 3-1981/84 .	99,900
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,300
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,150
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,925
» » » » 1- 5-1982/84 .	99,925
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,975
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,825
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,600
» » » » 1- 9-1982/84	99,650
» » » » 1-10-1982/84 .	99,600
» » » » 1-11-1982/84 .	99,625
» » » » 1-12-1982/84 .	99,900

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1983/85 .	99,450
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,300
» » » » 1- 3-1983/85 .	99,175
» » » » 1- 4-1983/85 .	99,200
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,050
» » » » 1- 3-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,100
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,100
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,075
» » » » 1- 8-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,700
» » » » 1-10-1982/86 .	99,700
» » » » 1-11-1982/86 .	99,800
» » » » 1-12-1982/86 .	100,050
» » » » 1- 1-1983/87 .	99,725
» » » » 1- 2-1983/87 .	99,375
» » » » 1- 3-1983/87 .	99,425
» » » » 1- 4-1983/87	99,525
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984 .	99,600
» » » 12 % 1- 4-1984 .	98,625
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,350
» » » 12 % 1-10-1984 .	96,375
» » » 18 % 1- 1-1985 .	100,50
» » » 17 % 1- 5-1985 .	100,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	87,925
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	105,4750
» » » » 22-11-1982/89 13 %	102,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 dicembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1665,750
Marco germanico .	605,530
Franco francese	199,450
Fiorino olandese .	540,510
Franco belga .	29,879
Lira sterlina .	2391,750
Lira irlandese	1885,500
Corona danese .	167,050
E.C.U. .	1370,100
Dollaro canadese .	1334,600
Yen giapponese .	7,060
Franco svizzero .	752,850
Scellino austriaco .	85,940
Corona norvegese .	214,605
Corona svedese .	206,895
FIM	284,425
Escudo portoghese	12,635
Peseta spagnola	10,529

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore tecnico industriale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974 col quale, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso alle varie carriera dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione ad anni 35 del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271, con il quale sono stati emanati provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, concernente provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente miglioramenti economici al personale civile dello Stato;

Considerato che, allo stato, risultano disponibili i due posti che costituiscono l'organico del ruolo del personale ispettivo tecnico industriale ed agrario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Atteso che non è possibile effettuare la riserva prevista dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, poiché l'aliquota che sarebbe da attribuire per tale riserva e di 0,33;

Ritenuto che, in relazione alle esigenze dei servizi tecnici industriali ed agrari dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, si rende necessario che dei predetti due posti uno sia assegnato al settore industriale ed uno a quello agrario;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore tecnico industriale in prova, livello settimo (ex parametro 257) nel ruolo del personale ispettivo tecnico industriale ed agrario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria o titolo equipollente e della relativa abilitazione professionale;

b) avere compiuto almeno quattro anni di esercizio effettivo della professione;

c) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo salvo i casi di elevazione previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

d) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche e di statuta non inferiore a m 1,60;

h) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile;

i) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono indicare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito e della relativa data;

4) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale e di avere svolto per almeno quattro anni l'esercizio della professione;

5) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

8) di avere statura non inferiore a m 1,60;

9) le eventuali condanne penali riportate;

10) la propria residenza; il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali sono impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 27, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,

dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti debbono, altresì, produrre unitamente alla domanda, il certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito, nonché tutti i titoli professionali di cui sono in possesso e che possono formare oggetto di valutazione ai sensi del successivo art. 4.

Art. 4.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura tecnica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

Per la valutazione dei titoli professionali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 22 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, sono disponibili 5 punti.

La valutazione dei predetti titoli precede le prove di esame.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, via Silvestri, 52, alle ore 8 dei giorni 20 e 21 gennaio 1984.

Esse avranno per oggetto:

1) tecnica industriale;

2) contabilità di Stato e contabilità carceraria con particolare riguardo alla contabilità delle aziende industriali.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) ordinamento penitenziario e nozioni di criminologia;

2) elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento alla legge e regolamento sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

3) legislazione sociale del lavoro con particolare riferimento all'igiene e alla sicurezza sul lavoro;

4) legislazione sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni;

5) elementi di statistica penitenziaria.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere il colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonché quelli che abbiano dichiarato di avere titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in ingegneria o titolo equipollente e certificato di abilitazione all'esercizio professionale o copia autentica di essi rilasciata dal notaio su carta bollata.

Qualora il diploma ed il certificato sopra indicati non siano stati ancora rilasciati, l'interessato potrà presentare, in loro vece, in originale o in copia autentica, i certificati, in bollo, contenenti la dichiarazione che trattasi di quelli sostitutivi a tutti gli effetti dei titoli originali, sino a quanto questi ultimi non potranno essere rilasciati.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, l'impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato della competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana, rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) il certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non puo essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, che ha statura non inferiore a m 1,60, e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il medesimo e affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per il servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta trascrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego in cui è stato assunto.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita decadrà dal diritto alla nomina in prova;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per coloro che abbiano gia prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per coloro che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (esercito ed aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina);

c) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata e vistato dal comandante, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato e stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 8) del presente articolo, non dovranno essere presentati dai candidati di sesso femminile.

Art. 8.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio e certificato di abilitazione all'esercizio professionale, di cui al precedente art. 7, n. 1);

3) certificato medico, di cui al precedente art. 7, n. 6);

4) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 7).

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio e certificato di abilitazione all'esercizio professionale, di cui al precedente art. 7, n. 1);

2) estratto dell'atto di nascita, di cui al precedente art. 7, n. 2);

3) certificato generale del casellario giudiziale, di cui al precedente art. 7, n. 5);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto in cui sono assunti;

5) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 7).

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertata d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 10.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 11.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 12.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui all'art. 7, primo comma, sono nominati ispettori industriali in prova, livello settimo (ex parametro 257), l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1983

p. *Il Ministro:* CARPINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1983
Registro n. 64 Giustizia, foglio n. 252

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

(Cognome e nome) (1)

(luogo di nascita) (data di nascita)

(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente oppure domiciliato a (provincia) in via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore tecnico industriale in prova, livello settimo (ex parametro 257) nel ruolo del personale ispettivo tecnico industriale ed agrario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando perché . (2).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio: . . conseguito presso . . nell'anno . . .;

b) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito presso in data . ed ha svolto l'esercizio della professione per anni . .;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . oppure . . (3);

e) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (4);

f) ha statura non inferiore a m 1,60;

g) eventuali condanne penali riportate (5);

h) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . (città) (prov.) via n. (c.a.p.) . . numero telefonico .

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (oppure non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazione) (6).

Ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Allega i seguenti documenti:
1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .

Data . . . .

Firma (7)
. . . .

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 32.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

(6633)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di aiuto-bibliotecario presso l'Università di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di aiuto-bibliotecario (sesta qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche presso l'Università degli studi di Cagliari.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

(6627)

Concorsi a posti di aiuto-bibliotecario, di tecnico esecutivo e di coadiutore presso l'Università di Genova

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di aiuto-bibliotecario (sesta qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici presso l'Università degli studi di Genova.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno in Genova, presso il padiglione « D » della Fiera del Mare, piazzale Kennedy, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 30 gennaio 1984, ore 8,30;

seconda prova scritta: 31 gennaio 1984, ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di patologia generale posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a un posto di coadiutore amministrativo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva (quarta qualifica funzionale) delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Genova.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno in Genova presso il padiglione « D » della Fiera del Mare, piazzale Kennedy secondo il seguente calendario:

prova scritta: 26 marzo 1983, ore 8,30;

prova pratica di dattilografia: 27 marzo 1984, ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(6623)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a cinque posti di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno.

Con decreto rettorale 25 ottobre 1983, n. 2611, per un periodo di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, di ricercatore universitario (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983) presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Salerno, limitatamente al gruppo di discipline n. 105 al quale con decreto rettorale 27 giugno 1983, n. 2680, sono stati assegnati due posti di ricercatore anziché uno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale concorso ricercatori all'Università di Salerno.

(6650)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a dodici posti di coadiutore meccanografo nelle carriere esecutive dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale di meccanografia degli uffici del registro e degli uffici I.V.A., e dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo dei coadiutori meccanografi, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

La prova scritta del concorso, per esami, a dodici posti di coadiutore meccanografo nelle carriere esecutive dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale di meccanografia degli uffici del registro e degli uffici I.V.A., e dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo dei coadiutori meccanografi, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 19 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 23 settembre 1983, avrà luogo il giorno 14 marzo 1984, alle ore otto, in Aosta, presso la caserma Cesare Battisti, complesso aule, via E. Lexert

(6612)

MINISTERO DEI TRASPORTI

OPERA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I FERROVIERI DELLO STATO

Diario della prova pratica di dattilografia del pubblico concorso a nove posti di archivista dattilografo

La prova pratica di dattilografia del pubblico concorso a nove posti di archivista dattilografo presso l'O.P.A.F.S. (approvato con deliberazione del comitato esecutivo dell'O.P.A.F.S. 14 luglio 1983, n. 1681), avrà luogo in Roma, via Giolitti n. 34, alle ore 8 dei giorni 4, 5, 6 e 7 gennaio 1984.

(6651)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 339 del 12 dicembre 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

SIAE - Società italiana degli autori ed editori: Concorso pubblico, per esami, a tre posti di grado iniziale (VIII) della categoria di concetto nel ruolo tecnico per l'espletamento di funzioni di programmatore nell'area della elaborazione automatica dei dati.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative - Direzione centrale personale e sviluppo organizzativo: Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a trentacinque unità, quattro archivisti dattilografi, e ventuno laureati in fisica.

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1983, n. 80.

Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati ed handicappati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 116 *del 22 novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia riconosce e sostiene la funzione e l'attività degli organi e delle strutture locali delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati ed handicappati.

La ricognizione degli organi e delle strutture predette è effettuata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione. A tal fine, entro e non oltre il mese di febbraio successivo all'entrata in vigore della presente legge, i responsabili regionali delle associazioni interessate dovranno produrre alla direzione regionale del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione, idonea documentazione inerente all'attività e alla struttura organizzativa, nonché copia autenticata dei disposti statutari e regolamentari.

La giunta regionale provvederà annualmente all'aggiornamento della ricognizione di cui al precedente comma sulla scorta degli elementi forniti dai soggetti interessati entro e non oltre il mese di febbraio di ciascun anno.

Art. 2.

Allo scopo di favorire le attività rivolte al conseguimento delle finalità istituzionali delle sedi regionali e provinciali delle associazioni considerate dalla presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente contributi, nei limiti dei fondi all'uopo disponibili, per agevolare l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture censite ai sensi del precedente articolo.

Per la concessione dei contributi, non cumulabili con altre provvidenze regionali disposte per le medesime finalità, dovrà essere inoltrata domanda alla direzione regionale del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione.

La domanda di cui al precedente comma dovrà essere accompagnata da una relazione acclarante le attività da effettuare con il sostegno del contributo regionale, la presumibile spesa, al numero degli associati, la loro partecipazione alle iniziative sociali, e dovrà pervenire alla Regione entro e non oltre il mese di aprile di ciascun anno.

Art. 3.

La giunta regionale ripartisce ed assegna annualmente i contributi previsti dalla presente legge tenendo conto degli elementi indicati al terzo comma del precedente art. 2.

All'atto del riparto verrà stabilita dalla giunta regionale la percentuale del contributo da assegnare in forma anticipata, rinviando il saldo all'avvenuta presentazione del rendiconto di cui al successivo articolo.

Art. 4.

E' fatto obbligo ai beneficiari dei contributi di presentare, entro e non oltre il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata la erogazione, un'analitica e documentata rendicontazione delle spese sostenute, nonché di indicare l'ammontare di eventuali sovvenzioni ottenute da altre fonti.

La mancata presentazione del rendiconto nei termini prescritti, nonché l'irregolare destinazione totale o parziale delle somme erogate, comportano la revoca, da parte della Regione, dell'intero finanziamento concesso o di parte di esso.

Art. 5.

Per l'anno 1983 si prescinderà dalla ricognizione di cui all'art. 1 e le domande di contributo di cui all'art. 2 dovranno essere inoltrate alla competente direzione regionale entro e non oltre dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983 viene istituito al titolo I - sezione IV - rubrica n. 10 - categoria IV, il cap. 3335, con la denominazione: « Contributi per agevolare l'organizzazione e il funzionamento delle strutture locali delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati ed handicappati » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.

Al predetto onere di lire 1.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dell'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 del precitato stato di previsione (rubrica n 10 - partita n. 1 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato cap. 3335 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980: « Fondo riserva di cassa » del precitato stato di previsione.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo sarà riportato nell'elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 ed al bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 novembre 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1983, n. 81.

Finanziamenti alle unità sanitarie locali per la revisione prezzi relativa alle opere di edilizia ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 116 *del 22 novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle unità sanitarie locali finanziamenti in capitale fino al 100% della spesa derivante dalla revisione di prezzi contrattuali relativa ad opere di edilizia ospedaliera, già finanziate e attualmente in corso di esecuzione.

Art. 2.

Le domande per la concessione dei finanziamenti debbono essere presentate alla direzione regionale dell'igiene e della sanità corredate da una apposita deliberazione adottata dal comitato di gestione dell'U.S.L. interessato, nonché da una relazione illustrativa dello stato delle opere e delle necessità finanziarie.

Art. 3.

Le assegnazioni dei finanziamenti per le finalità di cui al precedente articolo sono stabilite dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'igiene ed alla sanità.

L'erogazione dei finanziamenti concessi avviene con le modalità previste dalla legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

Art. 4.

Per gli oneri derivanti dalla presente legge, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 2.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.200 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 1.400 milioni per l'esercizio 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 6 - categoria XI, il cap. 7626 con la denominazione: «Finanziamenti alle UU.SS.LL. per la revisione prezzi relativa ad opere di edilizia ospedaliera» e con lo stanziamento complessivo di lire 2.600 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.200 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 1.400 milioni per l'esercizio 1984.

All'onere complessivo di lire 2.600 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dell'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 2 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato cap. 7626 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.200 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1980: «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 novembre 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1983, n. 82.

Contributi ad istituti privati operanti nel campo della assistenza ai minorati psichici e fisici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 116 *del* 22 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata per l'esercizio 1983, a concedere contributi per l'importo di lire 1.000 milioni ad istituti privati operanti nel campo dell'assistenza ai minorati fisici e psichici, vincolati alla costruzione, al completamento, all'ampliamento e all'ammodernamento di edifici destinati ad attività socio-assistenziali e riabilitative a favore dei minorati, nonché all'acquisto di impianti, attrezzature e arredamenti per gli edifici medesimi.

Art. 2.

Le domande di concessione dei contributi di cui al precedente art. 1 dovranno pervenire alla direzione regionale dell'igiene e della sanità entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, corredate da una relazione sull'utilità, sul costo e sulle caratteristiche dell'opera, degli impianti e delle attrezzature.

Art. 3.

Il programma degli interventi da attuare in applicazione della presente legge è approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'igiene e alla sanità.

Le modalità di erogazione dei contributi relativi alle opere sono le medesime previste dall'art. 11 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

Le modalità di erogazione dei contributi per l'acquisto di impianti, attrezzature ed arredamento sono stabilite dalla giunta regionale.

I contributi concessi sono revocati qualora non venga inviato all'amministrazione regionale, entro dodici mesi dalla registrazione del decreto di concessione, il verbale di consegna dei lavori di cui all'art. 11, secondo comma, primo alinea, della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

Art. 4.

Gli oneri previsti dal precedente art. 1 fanno carico al cap. 7625 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 2 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo, la somma di lire 800 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1982 e trasferita, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 19/RAG., del 23 marzo 1983.

Sul precitato cap. 7625 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 350 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980: «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 novembre 1983

COMELLI

(6530)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1983, n. 40.

Norme sull'osservatorio regionale del mercato del lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 130 *del* 18 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Osservatorio del mercato del lavoro

E' istituito l'osservatorio del mercato del lavoro per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3, lettera *b*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dell'art. 5 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19.

L'osservatorio promuove attività permanenti di analisi del mercato del lavoro finalizzata all'esercizio delle funzioni regionali in materia di orientamento e formazione professionale e di programmazione socio-economica.

Contribuisce altresì alla impostazione degli interventi di competenza regionale attinenti ai problemi dell'occupazione, della mobilità dei lavoratori, del miglioramento dell'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.

L'osservatorio è costituito dal servizio del mercato del lavoro e formazione professionale integrato da un comitato tecnico-scientifico.

Art. 2.

Criteri e metodi operativi dell'osservatorio

L'osservatorio agisce in costante collegamento con la segreteria tecnica della commissione regionale per l'impiego.

Nello svolgimento delle sue attività l'osservatorio cura l'utilizzazione dei dati e delle rilevazioni già disponibili, ricerca e valorizza, anche attraverso convenzioni, la collaborazione con gli organi centrali e periferici dello Stato preposti al controllo del mercato del lavoro, con l'ISTAT, con l'INPS, con le camere di commercio, con le Università, con altri istituti di ricerca pubblici e privati, con le forze sociali, con gli organi istituzionali di tutela, promozione e autogoverno dei settori produttivi.

Art. 3.

Osservatori provinciali

Per l'esercizio delle funzioni delegate a norma dell'art. 18 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, e in particolare di quelle attinenti gli interventi formativi, le province ed il circondario di Rimini costituiscono, per il rispettivo territorio, un osservatorio del mercato del lavoro coordinato con quello regionale.

Il coordinamento delle reciproche attività, fermo restando il potere di direttiva regionale sulle funzioni delegate, è garantito da apposite convenzioni.

Art. 4.

Comitato tecnico-scientifico

Il comitato è composto da esperti altamente qualificati, estranei all'amministrazione regionale, in numero non superiore ad otto. Ne fa parte anche il responsabile del servizio mercato del lavoro e formazione professionale, che risponde alla giunta ed all'assessore competente dell'attività complessiva dell'osservatorio.

Esso è nominato dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare. Con medesimo atto la giunta provvede altresì a nominare il presidente del comitato.

Alle riunioni del comitato che determinano il piano annuale di attività o che riguardano argomenti di interesse delle amministrazioni provinciali partecipano, su invito del presidente, i responsabili degli osservatori del mercato del lavoro esistenti presso le province ed il circondario di Rimini.

Il comitato dura in carica tre anni. Gli incarichi ai membri del comitato estranei all'amministrazione regionale sono rinnovabili.

I compensi sono stabiliti con la deliberazione di nomina. Non hanno diritto a compenso i dipendenti regionali.

Il comitato è organismo di consulenza tecnico-scientifica dell'assessore competente in materia di formazione professionale e mercato del lavoro, sotto la cui direzione opera, e della giunta regionale in ordine alle attività di cui all'art. 5 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19.

L'assessore informa periodicamente la commissione consiliare competente sull'attività del comitato tecnico-scientifico.

Art. 5.

Compiti del comitato

Il comitato, nel quadro del sistema informativo nazionale e regionale, elabora studi e proposte in ordine all'obiettivo generale di assicurare la coerenza delle iniziative di formazione professionale con le prospettive di lavoro attraverso sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative, nonché in ordine ai fini:

di istituire una stabile e sistematica attività di raccolta, analisi, comparazione, integrazione, elaborazione e divulgazione dei dati forniti dalle fonti statistiche operanti in ambito regionale, ovvero anche promuovendo estensioni e adeguamenti delle rilevazioni statistiche correnti;

di definire criteri di carattere metodologico per le rilevazioni sul mercato del lavoro regionale e, in particolare, di impostare, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni competenti, nuove rilevazioni su particolari aspetti del mercato del lavoro;

di impostare iniziative, anche sperimentali, per contribuire a qualificare gli interventi di competenza regionale in tema di occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile, e in tema di mobilità professionale e territoriale;

di provvedere al coordinamento tecnico delle rilevazioni dei dati relativi ai mercati del lavoro subregionali condotte dagli enti locali territoriali, al fine di renderle omogenee.

Il comitato inoltre cura pubblicazioni regionali contenenti informazioni, elaborazioni e ricerche in tema del mercato del lavoro.

Art. 6.

Istituzione di ufficio

L'osservatorio, nell'ambito del servizio «Mercato del lavoro e formazione professionale», si avvale di un apposito ufficio costituito ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12.

Art. 7.

Convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale

La Regione promuove apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale al fine di contribuire alla costruzione del sistema informativo e di osservazione nazionale e regionale su basi di coordinamento ed omogeneità.

Art. 8.

Segreto statistico

La raccolta e l'utilizzazione dei dati da parte dell'osservatorio avvengono nel rispetto della legislazione vigente in materia di segreto statistico.

In particolare sono coperti da segreto d'ufficio e non possono essere resi noti se non in forma aggregata, in modo che non si possa fare alcun riferimento individuale, i dati e le notizie:

a) che pervengono alla Regione dall'Istituto centrale di statistica o da altri soggetti pubblici con il vincolo del segreto d'ufficio;

b) che siano stati raccolti dalla Regione o per conto della Regione garantendone agli interessati la riservatezza.

Le imprese aderenti ad associazioni imprenditoriali possono assolvere alle richieste di dati statistici provenienti dall'osservatorio regionale del mercato del lavoro, mediante la trasmissione di essi attraverso le associazioni di appartenenza.

La Regione e le amministrazioni provinciali favoriscono l'accesso ai dati aggregati delle istituzioni e delle organizzazioni presenti sul territorio.

Art. 9.

Norme finanziarie

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi allocati sui seguenti capitoli della parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1983: cap. 70020, cap. 70050, cap. 70100 e capitolo 75120, nell'ambito della sezione VI «Scuola, cultura, formazione professionale e tempo libero».

Per gli esercizi successivi a partire dal 1984, gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli di spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 15 novembre 1983

TURCI

(6525)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 14 ottobre 1983, n. 33.

Sospensione dei comizi per la prima elezione delle assemblee dei comprensori della provincia di Trento e disposizioni transitorie.

(Pubblicata nel num. straord. del Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 15 *ottobre* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le operazioni elettorali relative alla prima elezione delle assemblee dei comprensori, indette da ultimo con decreto del presidente della giunta provinciale 16 settembre 1983, n. 233, sono sospese.

La nuova indizione dei comizi elettorali sarà fissata con decreto del presidente della giunta provinciale, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 26 aprile 1982, n. 8, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data in cui viene pubblicata l'ultima sentenza che definisce i ricorsi davanti al Consiglio di Stato avverso i decreti del presidente della giunta provinciale 19 novembre 1982, n. 707 e 16 settembre 1983, n. 233.

Fino alla costituzione delle nuove assemblee comprensoriali a seguito della prima elezione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, lettera *d*) e all'art. 3 della legge provinciale 11 dicembre 1973, n. 62. I membri delle assemblee comprensoriali in carica ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge provinciale 11 maggio 1983, n. 15, rimangono in carica fino alla adozione da parte dei consigli comunali degli atti deliberativi con cui vengono eletti i propri rappresentanti.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 14 ottobre 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(5973)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G.Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie di:**
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- **presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	103.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	93.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.